GESTIONE DI PATRIMONI E CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

Policy in materia di rilevazione e di gestione dei conflitti di interesse

Procedura aggiornata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2025

Procedura aggiornata dal Consiglio di Amministrazione in data 3 febbraio 2025

Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2024

INDICE

1. FONTI NORMATIVE 4
2. DEFINIZIONI 4
3. PRINCIPI GENERALI 7
4. IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE 8
5. CRITERI GENERALI DI PREVENZIONE, IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE 13
6. PROCEDURA DI GESTIONE DEI CONFLITTI 16
7. CONFLITTI NON NEUTRALIZZABILI 23
8. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE 23
9. MONITORAGGIO DEI CONFLITTI DI INTERESSE 24
10. AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE 25
11. INCENTIVI 25

Allegati: Mappatura dei conflitti di interesse

1. FONTI NORMATIVE

La presente "Policy per la gestione dei conflitti di interesse" (di seguito anche "**Policy**"), approvata inizialmente con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2015, e successivamente aggiornata, descrive la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata da 4Timing Sim S.p.A. (di seguito definita come "**Società**", "**SIM** o "**4Timing**") nella prestazione dei servizi di investimento di consulenza, collocamento, gestione di portafogli e delega di gestioni ai sensi della seguente principale disciplina di riferimento:

a) "**TUF**": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e successive modifiche ed integrazioni;
b) "**Regolamento Intermediari"**: il regolamento adottato con delibera Consob n. 20307/2018 recante le norme di attuazione del D.lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, e successive modifiche ed integrazioni;
c) "**Direttiva MIFID II**": si intende la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;
d) **"Regolamento delegato (UE) 2021/1253"** che modifica il "**Regolamento UE n. 565/2017**" emanato dalla Commissione e che integra La Direttiva MIFID II e successive modifiche ed integrazioni;
e) "**Regolamento della Banca d'Italia 5 dicembre 2019**": si intende il regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, e successive modifiche e successive modifiche ed integrazioni;
a) "**IFD**": la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e successive modifiche ed integrazioni.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della Policy, si adottano le seguenti definizioni:

a) "**Società**", "**SIM**" o "**4Timing**": si intende 4Timing Sim S.p.A.;
b) "**cliente**" o "**investitore**" o "**clienti**": il soggetto o i soggetti cui la SIM presta il servizio;
c) "**conflitto d'interessi**": la situazione di conflitto d'interessi, come identificata ai sensi della Policy;
d) "**soggetto rilevante**" ovvero "**soggetti rilevanti**" o "**soggetti legati alla SIM**": il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- soci che detengono una partecipazione diretta o indiretta, che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla SIM o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 (dieci) per cento;
- componenti degli organi aziendali e/o dei comitati interni, dirigenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- dipendenti della SIM, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SIM, con deleghe operative nella prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d'investimento;
- persone fisiche o giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SIM sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi o attività d'investimento;

e) "**controllo**" la fattispecie di cui all'art. 2359, commi 1 e 2 del Codice Civile;

f) "**soggetti connessi**" ad una parte correlata i soggetti di seguito indicati:
   - "stretto familiare" di una parte correlata;
   - entità, anche senza personalità giuridica, nella quale una parte correlata o uno stretto familiare esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole;
   - soggetto che controlla una parte correlata, ovvero i soggetti sottoposti direttamente e indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;

g) "**Consiglio di Amministrazione**": l'organo aziendale che svolge i compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica ai sensi della normativa applicabile e al quale – ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria – sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;

h) "**consulenza in materia di investimenti**": servizio di investimento elencato all'art. 1, co. 5, lettera *f)* e definito all'art. 1, co. 5-*septies* del TUF;

i) "**collocamento**": servizio di investimento elencato all'art. 1, co. 5, lettera *c) bis* del TUF, ossia collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;

j) "**ricezione e trasmissione ordini**": servizio di investimento elencato all'art. 1, co. 5, lettera *e)* (RTO);

k) "**convenzioni con parti correlate**": le convenzioni con parti correlate aventi ad oggetto lo svolgimento in favore dei portafogli gestiti della funzione di banca depositaria, dei servizi collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, ovvero dei servizi accessori previsti dal TUF;

l) "**operazioni con parti correlate**", qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo;

m) **"operazione di importo esiguo**": un'operazione il cui valore unitario non superi Euro 50.000;

n) "**Amministratore Delegato**": soggetto che svolge i compiti dell'organo con funzione di gestione ai sensi della normativa applicabile e a cui – ai sensi del Codice Civile o per disposizione statutaria – spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;

o) "**organo con funzione di controllo**": organo che svolge i compiti dell'organo con funzione di controllo e che si identifica nella SIM con il collegio sindacale;

p) "**gestione di portafogli**": servizio di investimento elencato all'art. 1, co. 5, lettera *d)* e definito dall'art. 1, co. 5 *quinquies* del TUF;

q) "**greenwashing**": l'insieme di quelle pratiche e tecniche di comunicazione o di marketing ingannevoli, che propongono come ecosostenibili talune attività, prodotti, servizi, esaltando gli effetti positivi di alcune iniziative e al contempo cercando di occultare l'impatto ambientale negativo di altre o dell'impresa nel suo complesso, di norma presentando una sostanziale impossibilità per i clienti di verificare le fonti, l'efficacia e l'effettività delle azioni dichiarate;

r) "**parte correlata"**: un soggetto che: (a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti; (b) è una società collegata della Società; (c) è una joint venture in cui la Società è una partecipante; (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società; (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;

s) "**stretti familiari di un soggetto**": i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei rapporti con la società. Essi possono includere: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente; (c) i parenti fino al secondo grado;

t) "**stretti legami**": rappresenta una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese. Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

3. PRINCIPI GENERALI

Le norme in materia di conflitti d'interesse applicabili ai servizi d'investimento e accessori prestati dalla SIM richiedono di adottare preventivamente misure ragionevoli dirette ad individuare, prevenire, gestire e monitorare le situazioni di potenziale conflitto di interessi che potrebbero generarsi tra la SIM e i soggetti ad essa connessi come individuati nella presente Policy, e i clienti clientela e tra clienti stessi, come di seguito dettagliato.

La finalità del presente documento consiste nella formulazione di un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse adeguata e proporzionata alla dimensione, all'organizzazione ed alla attività svolta dalla SIM.

La *Policy* è stata predisposta ai sensi della normativa applicabile, tra cui l'art. 92 del Regolamento Intermediari, contenente disposizioni in materia, tra l'altro, di gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti.

In particolare, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento di cui sopra, gli intermediari devono mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Sempre con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, l'art. 34, par. 1 del Regolamento UE n. 565/2017, come richiamato dall'art. 92 del Regolamento Intermediari, stabilisce che le imprese di investimento elaborano, attuano e mantengono un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della SIM e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Rilevano, inoltre, gli Orientamenti EBA in materia di governance interna ai sensi della IFD.

Nella fattispecie, il presente documento ha l'obiettivo di definire ed illustrare le politiche adottate dalla SIM per identificare e prevenire le situazioni di conflitto di interesse rilevanti, nonché di gestire le stesse, mediante delle idonee misure organizzative, al fine di evitare che i mandati di gestione di portafoglio anche ove nella forma di deleghe di gestione, il collocamento di prodotti finanziari o le raccomandazioni rilasciate ai clienti della SIM nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza siano gravati da oneri altrimenti evitabili o dalla mancata percezione di utilità o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizi ai clienti della SIM medesima.

La SIM ritiene infatti che l'identificazione e la corretta gestione dei conflitti di interesse, suscettibili di danneggiare la posizione della clientela, che possono insorgere nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e accessori, siano, oltre che necessarie in adempimento delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari, rilevanti nella prospettiva di tutelare al massimo grado gli interessi della clientela, di mantenere elevati presidi qualitativi nello svolgimento delle attività della SIM e di salvaguardare la SIM sotto il profilo reputazionale, nei confronti del mercato e delle istituzioni.

4. IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

4.1 Criteri di identificazione dei conflitti di interesse

Si premette innanzitutto che la SIM svolge, o può svolgere, i seguenti servizi di investimento:

- consulenza su base indipendente;
- collocamento come definito nella Policy;
- ;
- gestione di portafogli;
- il servizio accessorio ai sensi del TUF di consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.

In tale contesto, la SIM può gestire altresì i portafogli di alcuni FIA[1], a fronte di apposita delega di gestione da parte delle relative società di gestione.

La SIM, inoltre, ha stipulato con XY ERS Deutschland GmbH (di seguito anche XY DE) un Accordo di distribuzione dei servizi di investimento di consulenza e RTO di XY DE rivolto a clienti professionali.

Come rappresentato nel precedente paragrafo, la SIM deve provvedere ad individuare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse che possano derivare da:

a) interesse diretto della SIM, di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso o la SIM uno stretto legame in contrasto con l'interesse del cliente;
b) interesse della SIM, di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso o la SIM uno stretto legame derivante da prestazione congiunta di più servizi di investimento a discapito dell'interesse del cliente;
c) interesse di un cliente della SIM in contrasto con quello di un altro cliente.

[1] A far data dal mese di aprile 2024, la SIM gestisce in ragione di apposita delega il FIA lussemburghese multicomparto Skew Base Investment SCA RAIF

4TIMING SIM S.P.A.
P.IVA: 09077540012 – REA: TO-1022939
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 44 – 10123 TORINO
TEL. 011-19703763 – WWW.4TIMING.IT

Al fine di individuare correttamente tutte le possibili fattispecie di conflitti di interesse (effettivi e potenziali) caratterizzanti la prestazione del servizio, la SIM predispone una preliminare *mappatura* delle situazioni di conflitto di interesse con riferimento al servizio prestato ed alla articolazione organizzativa, operativa e societaria della SIM.

La mappatura delle potenziali situazioni di conflitto rilevanti (cfr. Allegato 1) è indispensabile alla successiva individuazione dei presidi, dei divieti, delle cautele e, più in generale, delle misure organizzative cui conformare l'esercizio delle attività di impresa per la miglior gestione di detti conflitti.

In tale ambito, particolare attenzione si intende prestare anche alle eventuali fattispecie che possano rilevare con riferimento all'operato dei soggetti rilevanti avuto riguardo alla prestazione di tutti i servizi di investimento offerti dalla SIM).

La mappatura dei conflitti di interesse, predisposta dalla Funzione di Compliance, identifica tutte le possibili situazioni di conflitto, di tipo diretto ovvero indiretto, che possano derivare da:

a) rapporti tra i clienti e la SIM;

b) soggetti rilevanti e parti correlate;

c) rapporti di affari;

d) ricezione di incentivi.

Si precisa che la mappatura, che consiste in una rappresentazione statica di una realtà suscettibile di mutare nel tempo a causa di fattori sia endogeni sia esogeni rispetto alla sfera di influenza della SIM, necessita di un costante aggiornamento sulla base dei flussi informativi interni ed esterni all'organizzazione aziendale (cfr. paragrafo 10).

I criteri per l'identificazione dei conflitti di interesse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono definiti dall'art. 92 del Regolamento Intermediari e dagli articoli da 33 a 43 del Regolamento Delegato 565/2017.

Come criterio minimo per determinare le tipologie di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, la SIM valuta se:

a) è probabile che la SIM, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;

b) la SIM, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
c) la SIM, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
d) la SIM, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa svolgono la stessa attività del cliente;
e) la SIM, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi;
f) con riferimento alla gestione in delega di FIA, la SIM, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa siano portatori di un interesse, nel risultato dell'attività prestata a favore del FIA o dei suoi investitori o dell'operazione realizzata per conto del FIA o dei suoi investitori ovvero ancora del servizio prestato per conto di uno o più clienti della SIM, distinto da quello del FIA ovvero di uno o più clienti della SIM;
g) con riferimento alla gestione in delega di FIA, la SIM, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa abbiano una utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di un investitore ovvero di uno o più clienti rispetto a quelli di altri investitori o di un gruppo di investitori nello stesso FIA ovvero a quello di uno o più clienti della SIM.

Nell'individuare le situazioni di conflitto d'interessi rilevanti, la SIM valuta almeno se, a seguito della prestazione dei servizi, la stessa Società, un soggetto rilevante, una persona avente uno stretto con esso:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del FIA gestito o di uno o più clienti della Società;
- siano portatori di un interesse, nel risultato del servizio prestato per conto di un FIA gestito o uno o più clienti della Società, distinto da quello del FIA gestito o di uno o più clienti della Società;
- abbiano una utilità finanziaria o di altra natura nel privilegiare gli interessi di uno o più clienti della Società, di un FIA gestito, diversi del FIA gestito o dal cliente interessato;
- abbiano una utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di uno o più clienti rispetto a quelli di altri uno o più clienti della Società;
- esegue le stesse attività per un altro OICR o uno o più clienti della Società;

- ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi da uno o più clienti della Società, incentivi in connessione alla di servizi di investimento, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio.

4.2 Tipologie di conflitti d'interessi nell'attività di gestione dei patrimoni

La SIM individua le situazioni di conflitto d'interessi con riguardo:

a) alla selezione degli investimenti;

b) alla scelta delle controparti contrattuali;

c) a particolari tipologie di conflitti (ivi compresi i conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi, sistemi e controlli interni della SIM).

1. Selezione degli investimenti

Nell'attività di selezione degli investimenti, con riferimento sia al servizio di gestione di portafogli (e di FIA gestiti in delega) sia a quello di consulenza, la SIM considera situazioni di conflitto di interesse le seguenti ipotesi:

1	Investimento in FIA gestiti in delega dalla SIM ed in applicazione del relativo regime commissionale
2	Investimento in FIA gestiti da, o in strumenti finanziari emessi da, società, con cui la SIM intrattiene significative relazioni commerciali o stretti legami con la SIM o che è parte correlata della SIM
3	Investimento in strumenti finanziari di un emittente che è parte correlata della SIM o nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative o rispetto alle quali i soggetti rilevanti abbiano stretti legami, ovvero siano comunque in grado di: (i) designare uno o più membri degli organi sociali; (ii) partecipare ai patti parasociali che riguardano azionisti dell'emittente
4	Cross trade, intendendosi per tale la disposizione di ordini od operazioni di segno contrario sullo stesso prodotto o strumento finanziario per conto di due o più portafogli gestiti dalla SIM

2. Scelta delle controparti contrattuali

Nell'attività di selezione delle controparti contrattuali si considerano situazioni di conflitti di interesse le seguenti ipotesi:

1	Sottoscrizione di accordi per la retrocessione di compensi, commissioni o benefici non monetari a fronte dell'attività di collocamento di FIA gestiti
2	Sottoscrizione con intermediari o altri soggetti, rientranti nella definizione di parti correlate, o soggetti connessi, ovvero con cui la SIM intrattiene significativi rapporti di affari, per lo svolgimento di servizi per conto dei portafogli gestiti o comunque connessi alla prestazione di servizi di investimento alla clientela (ad es. banca depositaria, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ecc.)

3. **Particolari tipologie di conflitto**

1	La SIM può essere incentivata a consigliare un prodotto in funzione delle commissioni percepite dal collocamento di OICR di terzi
2	La SIM può essere incentivata a consigliare un prodotto in contrasto, ovvero arrecando un danno, al rispetto delle preferenze in materia di sostenibilità formulate da un cliente
3	La SIM può incorrere in conflitti di interesse derivanti dall'integrazione dei rischi di sostenibilità nei suoi processi, sistemi e controlli interni[2]

[2] Con riguardo a tale fattispecie, il Regolamento delegato (UE) 2021/1253 richiede agli intermediari di considerare, in sede di individuazione dei conflitti di interesse che possono ledere gli interessi di un cliente o potenziale cliente, anche quelle situazioni potenzialmente dannose che insorgono in ragione dell'integrazione e della considerazione per le preferenze di sostenibilità dell'investitore e cioè quelle situazioni che possono contrastare, arrecare danno al rispetto delle preferenze di sostenibilità formulate dal cliente stesso. In particolare, il considerando 5 del Regolamento delegato richiamato richiede agli intermediari di includere tra i conflitti di interesse quelli *"derivanti dalla remunerazione o dalle transazioni personali del personale rilevante, i conflitti d'interesse che potrebbero dare luogo a greenwashing, vendita errata o rappresentazione errata delle strategie d'investimento"*.

4	Esercizio dei diritti di voto. Compresenza di un investimento nei FIA gestito in delega ovvero nelle gestioni di portafoglio da un lato e nei patrimoni personali dei soggetti rilevanti della SIM dall'altro
5	L'ipotesi in cui un soggetto rilevante della SIM effettui un investimento personale in uno o più OICR oggetto di investimento/disinvestimento da parte dei patrimoni gestiti ovvero oggetto di raccomandazioni nell'ambito del servizio di consulenza
6	Possibile disparità di trattamento nei confronti dei FIA o di un mandato di gestione di portafoglio imputabile all'assegnazione degli ordini eseguiti, anche parziali, in caso di aggregazione di ordini in fase di imputazione
7	Pricing degli strumenti illiquidi e/o non quotati tali da comportare una anomala valorizzazione del portafoglio oggetto della gestione (mandato individuale, NAV di OICR in delega di gestione, portafoglio in consulenza) conseguente percezione di commissioni a favore della SIM o pagamento di rimborsi e avvaloramento di sottoscrizioni a valori alterati

Ai fini della rilevazione dei potenziali conflitti, è stata in ogni caso prodotta una mappa riepilogativa (cfr. Allegato 1 - "Mappatura dei conflitti") di tutte le ipotesi in cui l'interesse del cliente potrebbe risultare sacrificato per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legata ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte della SIM.

5. CRITERI GENERALI DI PREVENZIONE, IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di evitare che i conflitti di interesse influenzino la prestazione dei servizi di investimento ai clienti, la SIM si è dotata di norme, procedure e presidi organizzativi atti a prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi come identificati nonché ad individuare, in ogni situazione, i comportamenti legittimi, appropriati, corretti e professionali, in accordo con gli standard di mercato, per tutelare gli interessi della clientela.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte a impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti.

- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- misure volte a eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte a impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

In particolare, la SIM adotta misure organizzative e amministrative sui conflitti di interesse che definiscano i ruoli, le responsabilità e le attività dei diversi soggetti attori con la finalità di:

- identificare quelle circostanze che possono costituire o dare vita a dei conflitti d'interessi tali da rappresentare un rischio effettivo o potenziale in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, illustrando le misure appropriate atte a prevenire il sorgere di tali conflitti;
- descrivere le modalità mediante cui la SIM identifica, gestisce e registra su base continuativa l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse potenziale o effettivo e le relative misure di gestione;
- prevedere i necessari meccanismi di *disclosure* nei confronti dei clienti qualora i presidi adottati al fine di gestire i conflitti di interesse non saranno tali da escludere il rischio di nuocere agli interessi dei clienti.

Inoltre, anche ai fini delle misure organizzative prima richiamate, la SIM ha adottato le seguenti misure:

a) Svolgimento dei servizi di investimento

La SIM si è dotata di adeguate procedure organizzative e informatiche al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse dei clienti.

b) Esecuzione/ Trasmissione degli ordini

Nell'ambito delle procedure di cui alla lettera a), la SIM si è dotata di una strategia di esecuzione e trasmissione che garantisce al cliente il rispetto di precise regole, atte ad assicurare la *best execution* delle operazioni e, in caso di disposizioni impartite dal cliente, disciplinando la fase di esecuzione. La materia è in ogni caso oggetto di specifica trattazione nel documento "**Policy Trasmissione Ordini**", cui si rimanda per ogni maggior dettaglio.

c) Sistema di remunerazione / incentivante

La SIM deve in generale assicurare che nello svolgimento dei servizi di investimento il personale non sia remunerato secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti (ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Regolamento intermediari). Nel predisporre il sistema di remunerazione, la SIM garantisce l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività.

Inoltre, in relazione ai servizi di investimento prestati, la SIM non adotta disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare OICR o FIA o strumento finanziario se può essere offerto uno strumento o OICR differente più adatto alle esigenze del cliente (ai sensi art. 93, comma 2, del Regolamento intermediari), anche in riferimento ai prodotti che integrano i fattori ESG.

d) Operazioni Personali

La SIM implementa e manutiene i presidi diretti ad impedire il compimento di operazioni da parte di Soggetti Rilevanti che possano generare conflitti di interesse, anche mediante accesso a informazioni confidenziali acquisite nell'ambio dell'attività svolta.

e) Gestione dei reclami

La gestione dei reclami è essenziale per identificare tempestivamente eventuali problematiche. La predetta gestione è strutturata in modo da assicurare che l'analisi venga svolta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente.

f) Governo dei prodotti

La SIM ha definito internamente una disciplina adeguata in materia di realizzazione, selezione e distribuzione dei prodotti finanziari e di identificazione del c.d. "target market". Le menzionate misure, c.d. di product governance o di *governance* dei prodotti finanziari, sono state introdotte al fine di assicurare che il miglior interesse dei clienti sia perseguito durante tutte le fasi di vita dei prodotti e dei servizi di investimento offerti. Il processo di Product Governance adottato dalla SIM concorre a limitare il rischio di offerta di prodotti non adatti alle esigenze del cliente in quanto l'individuazione del *target market* positivo e del *target market* negativo tiene conto delle caratteristiche di sostenibilità dei medesimi. Resta ovviamente inteso che la SIM effettua la valutazione di adeguatezza e, conseguentemente, considera altresì le eventuali preferenze di sostenibilità espresse dal cliente, anche nelle ipotesi in cui la SIM svolga l'attività di distribuzione di OICR propri o di terzi.

g) Struttura organizzativa

La SIM adotta una struttura di governance e organizzativa volta a escludere il verificarsi di situazioni di potenziale conflitto di interesse. In tal senso, la SIM tiene distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti d'interessi (ai sensi degli art. 92 e 115 del Regolamento intermediari).

È, inoltre, prevista la predisposizione di un Codice di Comportamento che disciplina i comportamenti degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti, dei dipendenti, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, informazioni privilegiate agli obblighi di riservatezza ed alle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi.

6. PROCEDURA DI GESTIONE DEI CONFLITTI

6.1 Organi e funzioni aziendali competenti

Il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Esso ne verifica periodicamente l'adeguatezza assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo. È inoltre l'organo deputato a valutare, secondo quanto previsto dalla presente Policy, le situazioni di conflitto di interesse portate alla sua attenzione dalla Funzione di Compliance.

L'Amministratore Delegato attua le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi definite dal Consiglio di Amministrazione e ne cura costantemente l'adeguatezza. Esso inoltre assicura che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

La SIM assicura la presenza nel proprio Consiglio di Amministrazione di almeno un consigliere indipendente.

I consiglieri indipendenti conservano requisiti di professionalità ed autorevolezza idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all'interno del Consiglio di Amministrazione e apportano un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni dello stesso.

L'indipendenza dei consiglieri è annualmente verificata dal Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri indipendenti trasmettono una dichiarazione nella quale attestano la sussistenza dei requisiti di indipendenza e forniscono al medesimo organo tutte le informazioni necessarie per valutare in modo completo e adeguato l'indipendenza del consigliere. I consiglieri indipendenti comunicano tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita dei predetti requisiti.

I consiglieri indipendenti esprimono un parere sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d'interessi definite dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla presente Policy.

Il Collegio Sindacale rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interessi e comunica dette irregolarità e violazioni al Consiglio di Amministrazione affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.

La Funzione di Compliance controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza, completezza e l'efficacia della presente Policy (tenuto anche conto dell'integrazione dei rischi di sostenibilità e della considerazione delle preferenze di sostenibilità della clientela) e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze e l'efficacia delle misure di gestione adottate per le diverse fattispecie di conflitti. Essa inoltre:

- fornisce consulenza e assistenza per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione;
- è responsabile dell'aggiornamento della mappatura dei conflitti di interesse;
- è responsabile di istituire e aggiornare periodicamente un registro nel quale sono riportate le fattispecie per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto d'interessi, anche in base alle comunicazioni in tal senso ricevute dal Consiglio di Amministrazione.

La Funzione di Compliance presenta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno annuale, nell'ambito della Relazione sull'attività svolta prevista ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Delegato 565/2017, le informazioni relative all'aggiornamento della Mappatura dei Conflitti di interesse e del Registro dei Conflitti di interesse.

Resta inoltre fermo quanto previsto al paragrafo 9 sugli ulteriori compiti della Funzione di Compliance.

La Funzione di Risk Management cura la misurazione dei rischi – inclusi quelli di mercato e di sostenibilità – anche sottostanti alle operazioni in conflitto d'interessi, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.

La Funzione di Risk Management supporta inoltre il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato nella valutazione dei rischi connessi all'implementazione delle strategie aziendali approvate e, ove inerenti, ad operazioni in conflitto di interesse.

A questo fine, con cadenza almeno semestrale effettua verifiche a campione, analizza i dati quantitativi e valuta i rischi inerenti alle operazioni in conflitto segnalando eventuali anomalie di carattere procedurale e di carattere operativo ovvero informando tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in caso di eventi rilevanti.

La Funzione di Risk Management relaziona il Consiglio di Amministrazione circa il monitoraggio della presente Policy, con cadenza almeno annuale nell'ambito della propria relazione periodica.

La Funzione di Internal Audit verifica l'adeguatezza e l'efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della SIM in materia di gestione dei conflitti d'interessi, anche in considerazione dell'integrazione dei rischi di sostenibilità negli stessi. Essa, inoltre, formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati e ne verifica l'osservanza.

A questo fine, essa effettua periodicamente i controlli ispettivi sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, sulla correttezza dei comportamenti, nonché sulla funzionalità del complessivo sistema delle misure adottate nella prestazione dei servizi di investimento.

6.2 Processo di identificazione e gestione dei conflitti di interesse

L'Organo aziendale o l'unità aziendale che viene a conoscenza di una potenziale fattispecie di conflitto ne informa prontamente la Funzione Compliance che svolge una prima istruttoria, raccogliendo la documentazione necessaria per effettuare un'analisi della fattispecie alla luce della Mappatura dei conflitti di interessi.

Qualora la Funzione Compliance giudichi che la fattispecie possa essere potenzialmente qualificata come un conflitto di interessi ne analizza i potenziali impatti, con l'eventuale supporto della SIM o della Funzione di Risk Management, procedendo altresì alla raccolta della ulteriore documentazione eventualmente necessaria (ad es. documentazione contabile, dichiarazioni, visure, eccetera).

La Funzione Compliance trasmette con una propria nota la documentazione raccolta e le considerazioni svolte sulle possibili misure di gestione del conflitto, con l'eventuale supporto della SIM e della Funzione di Risk Management, al Consigliere indipendente, per il rilascio del parere preventivo vincolante in merito alla gestione del conflitto stesso, nonché al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il Consigliere Indipendente, valutati i termini, le condizioni e la struttura dell'operazione, esprime un parere motivato vincolante in merito alla possibile gestione del conflitto e compatibilità dello stesso rispetto alla tutela degli interessi della SIM e dei clienti.

Il parere, vincolante, rilasciato dai Consiglieri Indipendenti può essere: favorevole, favorevole condizionato o sfavorevole.

Nel caso di parere favorevole, l'operazione potrà essere deliberata dai competenti organi sociali in conformità con quanto previsto dallo Statuto.

Qualora, invece il parere sia negativo, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'effettuazione dell'operazione unicamente previo parere preventivo, vincolante, del Collegio Sindacale;

Nel caso di parere favorevole condizionato, la verbalizzazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà dare atto dell'avvenuta positiva esecuzione delle verifiche richieste dai Consiglieri Indipendenti.

Il parere dei Consiglieri Indipendenti e, se previsto del Collegio Sindacale, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione unitamente alla nota redatta dalla Funzione Compliance (cfr. precedente punto 4) ed alla documentazione raccolta e alle considerazioni svolte con l'eventuale supporto della Funzione di Risk Management.

Il Consiglio di Amministrazione assume quindi la decisione in merito alla gestione del conflitto stesso, tenendo conto della documentazione raccolta dalle funzioni coinvolte secondo quanto precede. Tale documentazione è acquisita agli atti della Società e oggetto di analitica verbalizzazione, unitamente alle valutazioni svolte dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta, quindi, le

opportune misure organizzative di gestione ed eliminazione del conflitto (tra cui quelle di cui al paragrafo 6.3) che sono indicate, all'interno della delibera del Consiglio di Amministrazione, in modo chiaro e specifico.

a Funzione Compliance provvede ad iscrivere il conflitto di interessi nell'apposito registro, precisando altresì le misure ed i presidi stabiliti per la gestione e eliminazione del conflitto. Se necessario, qualora il conflitto sia diverso da quelli già censiti all'interno della Mappatura dei conflitti di interessi, la Funzione Compliance provvede ad aggiornare quest'ultima.

Qualora il conflitto di interessi non possa essere eliminato, si applicano le previsioni di cui al paragrafo 9.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2391 c.c.

6.3 Misure di gestione dei conflitti di interesse

Fattispecie di cui ai punti 1 e 2 della sezione 4.2 (1)

L'investimento di FIA gestiti anche in delega e/o collocati dalla SIM ovvero da società con cui la SIM intrattiene significative relazioni d'affari è ammesso fino ad un massimo del 20% delle attività conferite dal cliente in un mandato di gestione di portafoglio (o di consulenza). Il predetto investimento, inoltre, deve rispondere ad uno dei seguenti due criteri: (i) applicazione del cd criterio di "unicità" in relazione alle caratteristiche specifiche del prodotto; (ii) verifica di caratteristiche equivalenti o migliori rispetto a FIA analoghi e non in conflitto di interesse.

Fattispecie di cui al punto 3 della sezione 4.2 (1)

Tali investimenti sono soggetti ad autorizzazione specifica da parte del Consiglio di Amministrazione con parere vincolante da parte dei Consiglieri Indipendenti secondo quanto previsto dalla presente Policy. Nel contesto della relativa analisi saranno presi in considerazione, tra l'altro, parametri quali il rendimento atteso, al netto dei costi, di tali strumenti rispetto a quello di prodotti equivalenti.

Fattispecie di cui al punto 4 della sezione 4.2 (1)

I *cross trade* sono soggetti ad autorizzazione specifica da parte del Consiglio di Amministrazione con parere vincolante da parte dei Consiglieri Indipendenti secondo quanto previsto dalla presente Policy.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà inter alia motivare specificatamente e congiuntamente: (i) l'opportunità di procedere ad un'operazione in cross trade nella prospettiva di entrambi i portafogli in gestione coinvolti avuto riguardo all'interesse dei clienti; (ii) la convenienza economica dell'operazione per entrambi i portafogli coinvolti secondo le indicazioni riportate infra.

Nel caso di strumenti finanziari non quotati o negoziati over the counter l'aderenza dei cross trades a "condizioni di mercato" dovrà essere comprovata dall'acquisizione di un NAV aggiornato ovvero per il tramite di stime che dovranno essere verificate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti.

Fattispecie di cui al punto 1 della sezione 4.2 (2)

Le percentuali di retrocessione commissionale per le attività prestate nell'ambito del servizio di collocamento di FIA ovvero di gestioni di portafoglio da soggetti terzi vengono valutate dal Consiglio di Amministrazione in aderenza alle previsioni normative applicabili e delle linee guida associative (ove validate dalla Vigilanza) in materia di incentivi, nonché di quanto previsto dal paragrafo 11 della Policy.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere della Funzione Compliance: (i) valuta le motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte contrattuale; (ii) verifica che le condizioni economiche siano equivalenti a quelle di mercato o standard per i servizi del medesimo tipo.

Fattispecie di cui al punto 2 della sezione 4.2 (2)

In generale, il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare in merito al conferimento di incarichi a parti correlate, (i) valuta le motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte; (ii) verifica se tali contratti prevedano condizioni almeno equivalenti a quelle altrimenti ottenibili sul mercato per operazioni e contratti similari, o al fair market value o ad altri criteri che possano assicurare il medesimo risultato sostanziale (tale circostanza potrà essere provata, ad esempio, tramite il ricorso a un beauty contest o al parere di un terzo indipendente).

I criteri di scelta degli intermediari a cui rivolgersi per il servizio di esecuzione sono disciplinati dalla policy di Best execution approvata dal Consiglio di Amministrazione della SIM, rivista con periodicità almeno annuale.

Inoltre, la SIM si astiene dal selezionare controparti qualificabili come parti correlate per tutti i servizi di consulenza, supporto tecnico-operativo-amministrativo, fornitura di basi dati e/o rating, indici, benchmark, analisi e due diligence, aventi ad oggetto (i) integrazione dei fattori e dei rischi di sostenibilità nell'ambito dei prodotti dalla stessa emessi, gestiti e/o commercializzati e (ii) integrazione dei fattori e dei rischi di sostenibilità in ambito societario.

Sono, in ogni caso esclusi dall'applicazione della presente Policy, gli incarichi di importo esiguo.

Fattispecie di cui al punto 1 della sezione 4.2 (3)

La SIM abbina il servizio di consulenza al collocamento di OICR di terzi in quanto da tale combinazione deriva un comportamento maggiormente attento e responsabile nei confronti degli interessi della clientela. In tale circostanza, infatti, la SIM si trova a valutare le istanze della clientela, raccomandando solo ed esclusivamente strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della stessa.

La SIM, in ogni caso, agisce nel rispetto della procedura interna in materia di incentivi adottando le misure previste dalla normativa applicabile (cfr. paragrafo 11).

Fattispecie di cui al punto 2 della sezione 4.2 (3)

La SIM ritiene che una chiara definizione delle politiche di *product governance* dai prodotti dalla stessa gestiti o raccomandati contribuisca in maniera significativa a ridurre il rischio di una proposizione non trasparente e che non tenga in debita considerazione le preferenze espresse dai clienti, anche con riferimento all'integrazione dei fattori ESG e/o a prodotti qualificabili ai sensi dell'articolo 8 e 9 del Regolamento UE 2088/2019.

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione al processo di *product governance* attuato dalla SIM, individua il target market specifico per le linee di gestione e i prodotti raccomandati, avendo riguardo di integrare nella definizione di target market anche le preferenze in materia di sostenibilità espresse dalla clientela e ricondotte a cluster specificamente individuati.

Parimenti in sede di raccomandazione o collocamento la SIM indica chiaramente – in ragione della documentazione esistente – se lo strumento soddisfi o meno i requisiti sopra richiamati e, ove il cliente abbia espresso preferenze di sostenibilità (secondo quando previsto dal questionario di profilatura della clientela recentemente aggiornato dalla SIM in tal senso) che non incontrano la gamma prodotti offerta dalla SIM, la stessa si astine dal raccomandare prodotti diversi.

Fattispecie di cui al punto 3 della sezione 4.2 (3)

L'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali dei prodotti offerti e nelle raccomandazioni effettuate dalla SIM può comportare l'insorgenza di conflitti di interesse, in quanto la Società potrebbe essere indotta a privilegiare il proprio interesse commerciale e reputazionale, rispetto al miglior interesse del cliente.

La SIM, inoltre, potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto ove favorisca gli investimenti dei FIA di soggetti con cui ha stretti legami o parti correlate che si qualificano ai sensi degli artt. 8 o 9 del SFDR rispetto ad altri privi di tali caratteristiche.

Per presidiare tali conflitti:

- l'investimento dovrà essere approvato dal Comitato Investimenti anche sotto il profilo ESG;
- la SIM monitora nel continuo la performance dei FIA gestito e degli strumenti raccomandati, nonché il rispetto dei limiti stabiliti dalle norme ai fini della qualificazione in ambito ESG.

Fattispecie di cui al punto 4 della sezione 4.2 (3)

Il Consiglio di Amministrazione deve verificare, in tempo utile prima dell'Assemblea dove saranno esercitati i diritti di voto di pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria relativi alle società (quotate e non) presenti nei portafogli gestiti, se nei medesimi patrimoni risulti investito a titolo personale un soggetto rilevante.

In tali circostanze le intenzioni di voto sono definite dal Consiglio di Amministrazione, che delega all'esercizio del voto medesimo, un soggetto diverso dal soggetto rilevante di cui al precedente capoverso.

Fattispecie di cui al punto 5 della sezione 4.2 (3)

La sottoscrizione di quote dei FIA gestiti ovvero di mandati individuali di portafoglio con la Società da parte di soggetti rilevanti della SIM è notificata dai soggetti rilevanti interessati alla Funzione di Compliance e per il tramite di questa, al Consiglio di Amministrazione, che devono verificare l'impossibilità di esercitare un'influenza indebita nelle strategie di investimento da parte di soggetti rilevanti in ragione dalla struttura del processo di investimento del FIA e dei portafogli descritto nell'apposita procedura.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2391 c.c.

Fattispecie di cui al punto 6 della sezione 4.2 (3)

La SIM prevede nella Policy Trasmissione Ordini una procedura relativa alla politica di aggregazione degli ordini e di attribuzione degli eseguiti parziali in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. Tale procedura è altresì resa nota alla clientela nell'informativa precontrattuale.

Ai sensi della predetta procedura la SIM non aggrega le operazioni effettuate per conto dei FIA gestiti in delega con le operazioni effettuate per conto dei mandati individuali di portafoglio.

In ogni caso la SIM non aggrega le operazioni effettuate per il conto di proprietà con le operazioni effettuate per conto dei FIA gestiti o dei mandati individuali di portafoglio.

Fattispecie di cui al punto 7 della sezione 4.2 (3)

La verifica di anomala valorizzazione del NAV e conseguente percezione di commissioni a favore della SIM o pagamento di rimborsi e avvaloramento di sottoscrizioni a valori alterati è garantita dalla procedura valutazione dei beni approvata e attuata dal gestore delegante e dalla relativa Banca Depositaria, incaricata dei pertinenti controlli circa la complessiva determinazione del NAV dei FIA gestiti. Analogo presidio è attuato dalla SIM con riferimento ai patrimoni gestiti, sulla base della propria pricing policy

7. CONFLITTI NON NEUTRALIZZABILI

Qualora le misure di gestione dei conflitti adottate dalla SIM non fossero sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che, con riferimento a una determinata fattispecie di conflitto di interessi, il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la SIM, prima di agire per conto del cliente, informerà il cliente stesso, su un supporto duraturo, circa la natura e la fonte del conflitto.

In particolare, l'informativa avrà ad oggetto:

- l'indicazione che si tratta di una situazione di (anche solo potenziale) conflitto di interesse;
- la descrizione dettagliata della natura e delle fonti dei conflitti di interesse, nonché dei rischi che si generano per il cliente in conseguenza dello stesso e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse;
- l'indicazione che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla SIM per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente;
- La circostanza che la SIM percepisca ovvero non percepisca, ad alcun titolo, incentivi – così come definiti dalla normativa– in relazione all'attività di gestione, di collocamento o di consulenza svolta dalla SIM;
- i motivi su cui si fonda l'eventuale investimento o la raccomandazione e con essi l'esito delle valutazioni svolte.

Si precisa che la comunicazione ai clienti dell'impossibilità di gestire compiutamente il conflitto di interesse deve essere adottata come misura estrema, e non ricorrente, da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate dalla SIM al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

In ogni caso, ai sensi della normativa vigente, la SIM fornisce ai clienti, al momento del primo contatto e, comunque, in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento, una descrizione in forma sintetica, nell'ambito della informativa precontrattuale, della politica sui conflitti di interesse adottata.

8. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Le situazioni conflitto di interessi vengono inserite nel "Registro dei Conflitti" al loro verificarsi, in corrispondenza del servizio prestato.

La Funzione di Compliance è incaricata di conservare e di aggiornare il "Registro dei conflitti" ogni qualvolta rilevi o riceva informazione riguardo all'insorgenza o alla cessazione di una situazione di effettivo/potenziale conflitto.

Il "Registro dei conflitti" è tenuto ed aggiornato in maniera elettronica e all'interno dello stesso saranno riportati:

- l'indicazione del servizio;
- il numero progressivo con cui il conflitto è individuato;
- l'area del conflitto;
- la descrizione del conflitto;
- i soggetti interessati;
- la tipologia del conflitto;
- l'attuazione dei presidi e delle misure organizzative volte alla gestione e alla mitigazione del conflitto;
- l'informativa fornita al cliente.

Il Registro dei conflitti è sottoposto periodicamente all'attenzione sia del Collegio Sindacale che del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di una situazione di conflitto di interesse, la Funzione di Compliance predetta verifica l'implementazione ed il buon funzionamento dei presidi previsti, al fine di escludere che la prosecuzione di un'attività possa generare effetti lesivi dell'interesse di uno o più clienti.

Eventuali anomalie rilevate nell'attuazione dei presidi devono essere prontamente portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione al fine di definire le necessarie azioni di intervento.

9. MONITORAGGIO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

È assegnato alla funzione di Compliance il monitoraggio dell'evoluzione della normativa relativa ai conflitti di interesse. Al fine di garantire un più efficace sistema di controllo e monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse individuate, la Funzione di Compliance riceve dall'Amministratore Delegato, anche in qualità di Responsabile dell'Area Consulenza:

- l'elenco degli strumenti finanziari di emittenti per i quali la SIM svolge attività di gestione di portafogli o di consulenza nonché l'elenco degli emittenti stessi;

- l'elenco degli strumenti finanziari emessi, gestiti o comunque riconducibili a società nelle quali siano presenti i soggetti rilevanti in qualità di soci o amministratori.

Per quanto riguarda i conflitti che possono insorgere tra la SIM ed i clienti, e tra i singoli clienti, la funzione di Compliance effettua, a fronte di eventuale segnalazione da parte della struttura aziendale ovvero anche autonomamente, una attività di monitoraggio.

Per quanto, da ultimo, concerne i conflitti che possono avere origine per il coinvolgimento di soggetti rilevanti e le parti correlate, la funzione di Compliance si avvale delle analisi predisposte dalla segreteria societaria della SIM che individua ed aggiorna l'elenco di tutti i soggetti rilevanti e le parti correlate.

10. AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

In presenza di un nuovo conflitto di interesse (effettivo/potenziale), per cui viene data informativa al Consiglio di Amministrazione, la Funzione di Compliance aggiorna la mappatura relativa alle situazioni di conflitto di interesse.

11. INCENTIVI

Preliminarmente, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Intermediari agli artt. 52 e seguenti, per quanto riguarda la definizione di incentivi.

11.1 Procedura di segnalazione degli incentivi

Il dipendente che ravvisa una situazione potenziale di incentivo dovrà comunicare tempestivamente quanto rilevato al Responsabile del servizio che inoltrerà il tutto alla Funzione di Compliance, ai fini delle proprie attività di analisi e verifica della situazione segnalata. Sarà, inoltre, compito della Funzione di Compliance informare eventualmente i vertici aziendali.

La documentazione archiviata dalla Funzione Compliance dovrà contenere una valutazione esaustiva su quanto segnalato.

11.2 Mappatura degli incentivi

La Funzione di Compliance effettua l'analisi e la classificazione degli incentivi previsti per i servizi di investimento svolti e dagli accordi commerciali.

Gli incentivi potenziali sono mappati e per essi è eseguito il test di legittimità individuando le relative misure di gestione.

Gli incentivi sono suddivisi fra:

1. incentivi considerati “legittimi” in quanto consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti;
2. incentivi pagati o percepiti da terzi considerati “legittimi” in quanto:
   - hanno lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e
   - non pregiudicano l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

Tali circostanze devono essere accertate dalla SIM secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.

L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio.

La SIM, laddove applicabile, informa la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.

Commissioni e spese percepite dal cliente:

Il test di ammissibilità non è richiesto perché le condizioni risultano legittime.

Sporadicamente la SIM può riconoscere incentivi alla clientela per ristorarla delle commissioni di uscita.

Si precisa che nell’informativa precontrattuale alla sezione dedicata all’illustrazione dei costi e degli oneri sono dettagliati tutti gli importi massimi inerenti i servizi di investimento richiesti dal cliente.

Di seguito sono elencati i costi e le spese suddivisi per servizio di investimento o accessorio:

- corrisposti dal cliente per il servizio di Gestione di Portafogli:
  - commissioni di gestione;

- commissione di performance;
- commissioni di negoziazione e spese di regolamento addebitate da terzi intermediari;
- spese postali, bollo e produzione e invio del rendiconto di gestione, oltre che ogni onere fiscale come dovuto ai sensi della normativa applicabile;

- corrisposti dal cliente per il servizio di Consulenza in materia di investimenti:

- commissioni di consulenza
- commissioni di performance

- corrisposti dall'emittente per il servizio di collocamento di strumenti finanziari:

- commissioni di collocamento
-

Incentivi che subiscono il test di ammissibilità

Questa fattispecie di incentivi è rappresentata, eventualmente, dalle retrocessioni commissionali percepite dalle società prodotto per l'inserimento nelle gestioni individuali o per il collocamento di strumenti finanziari.

La SIM non percepisce incentivi quando presta il servizio di consulenza indipendente in materia di investimenti ovvero riconosce integralmente ogni incentivo percepito a favore della propria clientela.

Nel caso specifico del collocamento di Skew Base Investment SCA RAIF è prevista unicamente una commissione fissa priva di forme di incentivazioni variabili.

Incentivi "legittimi" in quanto consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

È stato eseguito il test di ammissibilità e si è riscontrato che i pagamenti effettuati a tale titolo sono connessi e necessari alle prestazioni nei confronti del cliente. Senza gli stessi la SIM non potrebbe svolgere i servizi e le attività richieste dal cliente; inoltre, tali pagamenti non entrano in conflitto con i generali doveri di correttezza che la SIM deve rispettare nei confronti del cliente.

Le imposte pagate dalla SIM all'Erario previste dalle normative sulla tassazione delle rendite finanziarie, rientrano e sono mappate nell'ambito di tale categoria di incentivi.

Allegato 1

Mappatura e Registro dei conflitti di interesse

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune fattispecie riconducibili alla tipologia dei conflitti di interesse.

A. Servizio di investimento: Gestione di portafogli

1. La remunerazione variabile dei soggetti incaricati alla gestione è legata al volume di negoziazione effettuato dai clienti.
2. La remunerazione variabile dei soggetti incaricati alla gestione è legata al conseguimento di commissioni di incentivo (performance fee).
3. Operazioni su strumenti finanziari sui quali l'attività di conto proprio della Sim abbia precedentemente assunto una posizione.
4. Operazioni su strumenti finanziari o quote o azioni di OICR emessi da parti correlate o da soggetti con cui la SIM intrattiene rapporti di affari.
5. Operazioni su strumenti finanziari emessi da società nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative o rispetto alle quali la SIM o i soggetti rilevanti: abbiano stretti legami, ovvero siano comunque in grado di: (i) designare uno o più membri degli organi sociali; (ii) partecipare ai patti parasociali che riguardano azionisti dell'emittente.
6. Operazioni su quote o azioni di Oicr gestiti da una società di gestione a favore della quale la Sim svolge un'attività di consulenza o coi quali ha significativi rapporti d'affari.
7. Operazioni su strumenti finanziari emessi da una società a favore della quale la Sim svolge un'attività di consulenza o coi quali ha significativi rapporti d'affari.
8. Operazioni su quote o azioni di Oicr o strumenti finanziari da cui derivi una retrocessione commissionale a favore della Sim.
9. Operazioni con un intermediario controparte da cui derivino retrocessioni commissionali a favore della Sim.
10. Operazioni su strumenti finanziari il cui emittente è finanziato da un soggetto rilevante o una parte correlata della Sim.
11. Operazioni su strumenti finanziari il cui emittente è cliente della Sim.
12. Operazioni su strumenti finanziari il cui emittente ha stretti legami con la Sim o è parte correlata della SIM.

B. Servizio di investimento: Consulenza in materia di investimenti

1. La remunerazione variabile dei soggetti incaricati alla consulenza è legata al volume di negoziazione effettuato dai clienti.
2. La remunerazione variabile dei soggetti incaricati alla consulenza a è legata al conseguimento di commissioni di incentivo (performance fee).
3. Raccomandazione personalizzata su strumenti finanziari in cui abbia investito la SIM tramite il conto di proprietà della stessa.
4. Raccomandazione personalizzata di investimento in quote o azioni di Oicr gestiti da una società di gestione a favore della quale la Sim svolge un'attività di consulenza o coi quali ha significativi rapporti d'affari.
5. Operazioni su strumenti finanziari emessi da una società a favore della quale la Sim svolge un'attività di consulenza o coi quali ha significativi rapporti d'affari.
6. Raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari di un emittente da società nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative o rispetto alle quali la SIM o i soggetti rilevanti: abbiano stretti legami, ovvero siano comunque in grado di: (i) designare uno o più membri degli organi sociali; (ii) partecipare ai patti parasociali che riguardano azionisti dell'emittente.
7. Raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari di un emittente che è parte correlata o di soggetti con cui la SIM ha stretti legami.
8. Raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari il cui emittente è finanziato da una parte correlata, da un soggetto con cui la SIM ha stretti legami o da un soggetto rilevante della Sim.
9. Raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari il cui emittente è cliente della Sim.

C. **Incentivi**

Incentivi Monetari

Ristoro commissioni uscita presso altro intermediario

Incentivi non monetari

1. Partecipazione ad eventi, convegni o seminari organizzati da società emittenti o gestori di strumenti o prodotti finanziari da parte dei soggetti che svolgono l'attività di gestione e di consulenza

2. **Servizio di investimento: Gestione di portafogli**

Numero progressivo	Area del conflitto	Descrizione del potenziale o effettivo conflitto di interesse	Soggetti o servizi interessati	Natura del conflitto di interesse (potenziale/effettivo)	Tipologia di conflitto di interesse	Attività di verifica	Gestione, Prevenzione e mitigazione del conflitto di interesse	Informativa preventiva ai clienti
1	Remunerazioni	La remunerazione variabile del soggetto incaricato di prestare la gestione è legata al volume di negoziazione effettuato dai clienti che ricevono la consulenza.	Gestione	Potenziale	Sim/Cliente		Nei contratti di gestione non sono previsti accordi di remunerazione sulla base dei volumi negoziati, né sono previsti accordi con gli addetti alla gestione su questo tipo di remunerazione.	
2	Attività su conto proprio	Operazioni di investimento su uno strumento finanziario sul quale Sim abbia precedentemente assunto una posizione.	Gestione	Potenziale	Sim/Cliente		E' prevenuto dal fatto che la gestione della liquidità della SIM è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e verificata periodicamente.	
3	Incentivi	Operazioni di investimento su quote o azioni di Oicr gestito da una società di gestione a favore della quale la Sim svolge	Gestione	Potenziale	Cliente	Nel software gestionale Antana il censimento degli strumenti finanziari	La SIM si è dotata di una procedura per cui non può inserire OICR gestiti da società di gestione alle quali svolge servizio di consulenza	

		un'attività di consulenza.				prevede di indicare potenziali conflitti di interesse con la SIM. Si è impostato che tali strumenti siano esclusi dal calcolo commissionale		
4	Incentivi	Operazioni di investimento su ~~di~~ quote o azioni di Oicr gestito che preveda una retrocessione commissionale a favore della Sim.	Gestione	Potenziale	Cliente		La SIM non ha alcun accordo di retrocessione con parti terze. Nel caso in cui dovessero essere stipulati accordi di retrocessione, questa verrebbe interamente riconosciuta al cliente.	
5	Soggetti rilevanti	Operazioni di investimento su ~~di~~ uno strumento finanziario di un emittente nel cui Consiglio di Amministrazione sia membro un soggetto rilevante della Sim.	Gestione	Potenziale	Soggetto Rilevante/Cliente		Monitoraggio continuativo degli incarichi assunti dagli esponenti rilevanti della SIM.	
6	Soggetti rilevanti	Operazioni di investimento su ~~di~~ uno strumento finanziario il	Gestione	Potenziale	Sim/Cliente		Monitoraggio continuativo degli incarichi assunti e delle	

		cui emittente è finanziato da un soggetto rilevante della Sim.					relazioni d'affari degli esponenti rilevanti della SIM.	
7	Clienti	Operazioni di investimento su uno strumento finanziario il cui emittente è cliente della Sim.	Gestione	Potenziale	Cliente	Nel software gestionale Antana il censimento degli strumenti finanziari prevede di indicare potenziali conflitti di interesse con la SIM.	La SIM per regolamento interno non può proporre strumenti finanziari il cui emittente sia cliente della SIM.	
8	Azionisti della SIM	Operazioni di investimento su ~~di~~ uno strumento finanziario il cui emittente è un azionista della Sim	Gestione	Potenziale	Sim/Cliente		Monitoraggio continuativo degli incarichi assunti e delle relazioni d'affari degli esponenti rilevanti della SIM.	
9	Remune razioni	Le linee di gestione non hanno la medesima remunerazione per quanto riguarda le commissioni di gestione	Gestione	Potenziale	Cliente	Si utilizza un apposito foglio di calcolo per verificare l'adeguatezza delle linee scelte rispetto	La corretta applicazione della procedura di adeguatezza previene questa tipologia di rischio.	Sui contratti vi è esplicito riferiment o alla tabella

						al profilo di rischio del cliente		commissionale
10	Remunerazioni	Operazioni di investimento su uno strumento finanziario il cui emittente abbia rapporti di collaborazione con la SIM	Gestione	Potenziale	Cliente		Gli strumenti emessi da soggetti negoziatori o depositari, ovvero relativi gruppi di appartenenza sono selezionati e trattati con le stesse modalità degli altri strumenti dell'universo investibile.	
11	Gestione	Nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli la SIM compie operazioni che avvantaggino uno o più clienti a discapito di altri.	Gestione	Potenziale	Soggetto Rilevante o soggetti ad esso collegato/clienti	Verifica performance portafogli	I soggetti rilevanti della SIM, in qualità di clienti, non godono di alcun particolare privilegio rispetto agli altri clienti. La Funzione di Risk Management monitora con continuità che il rendimento dei portafogli sia allineato a quello del portafoglio modello di ogni linea di gestione. Il soggetto rilevante sottoscrive l'apposita dichiarazione di rinuncia alla facoltà di impartire istruzioni specifiche sui mandati di gestione presso la SIM.	

12	Gestione	Erogazione del servizio di gestione di portafogli e servizio di consulenza da parte del medesimo ufficio	Gestione / Consulenza	Potenziale	Cliente	-	La SIM prevede presidi di Chinese walls, ossia assegna a unità organizzative e responsabili differenti l'erogazione del servizio di gestione portafogli e consulenza.	

B. <u>Servizio di investimento: Consulenza in materia di investimenti</u>

Numero progressivo	**Area del conflitto**	**Descrizione del potenziale o effettivo conflitto di interesse**	**Soggetti o servizi interessati**	**Natura del conflitto di interesse (potenziale/effettivo)**	**Tipologia di conflitto di interesse**	**Attività di verifica**	**Gestione, Prevenzione e mitigazione del conflitto di interesse**	**Informativa preventiva ai clienti**
1	Remunerazioni	La remunerazione variabile del soggetto incaricato di prestare la consulenza è legata al volume di negoziazione effettuato dai clienti che ricevono la consulenza.	Consulenza	Potenziale	Sim/Cliente		Nei contratti di consulenza non sono previsti accordi di remunerazione sulla base dei volumi negoziati, né sono previsti accordi con gli addetti alla gestione su questo tipo di remunerazione.	

2	Attività su conto proprio	Raccomandazione personalizzata di operazioni su uno strumento finanziario sul quale l'attività-della SIM abbia precedentemente assunto una posizione.	Consulenza	Potenziale	Sim/Cliente		E' prevenuto dal fatto che la gestione della liquidità della SIM è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e verificata periodicamente.	
3	Incentivi	Raccomandazione personalizzata di quote o azioni di Oicr gestito da una società di gestione a favore della quale la Sim svolge un'attività di consulenza.	Consulenza	Potenziale	Cliente		Non si utilizzano prodotti gestiti da società di gestione a favore di cui la SIM svolge attività di consulenza.	
4	Incentivi	Raccomandazione personalizzata di quote o azioni di Oicr gestito che preveda una retrocessione commissionale a favore della Sim.	Consulenza	Potenziale	Cliente		La SIM, quando presta consulenza indipendente, non è autorizzata a prendere retrocessioni. In ogni caso in cui la SIM percepisse tali incentivi provvederebbe a riconoscerli integralmente alla clientela.	
5	Incentivi	Raccomandazione personalizzata del servizio di investimento prestato da un intermediario che preveda una retrocessione	Consulenza	Potenziale	Sim/Cliente		La SIM non raccomanda servizi di altri intermediari che prevedano retrocessioni di commissioni.	

		commissionale a favore della Sim.						
6	Soggetti rilevanti	Raccomandazione personalizzata di uno strumento finanziario di un emittente nel cui Consiglio di Amministrazione sia membro un soggetto rilevante della Sim.	Consulenza	Potenziale	Soggetto Rilevante/Cliente		Monitoraggio continuativo degli incarichi assunti dagli esponenti rilevanti della SIM.	
7	Soggetti rilevanti	Raccomandazione personalizzata di uno strumento finanziario il cui emittente è finanziato da un soggetto rilevante della Sim.	Consulenza	Potenziale	Sim/Cliente		Monitoraggio continuativo degli incarichi assunti e delle relazioni d'affari degli esponenti rilevanti della SIM.	
8	Clienti	Raccomandazione personalizzata di uno strumento finanziario il cui emittente è cliente della Sim.	Consulenza	Potenziale	Sim/Cliente		La SIM per regolamento interno non può proporre strumenti finanziari il cui emittente sia cliente della SIM.	
9	Azionisti della SIM	Raccomandazione personalizzata di uno strumento finanziario il cui emittente è un azionista della Sim	Consulenza	Potenziale	Sim/Cliente		Monitoraggio continuativo degli incarichi assunti e delle relazioni d'affari degli esponenti rilevanti della SIM.	

10	Remunerazioni	Raccomandazione personalizzata di uno strumento finanziario il cui emittente abbia rapporti di collaborazione con la SIM	Consulenza	Potenziale	Cliente		Gli strumenti emessi da controparti, negoziatori o depositari ovvero da soggetti appartenenti ai medesimi gruppi, sono selezionati e trattati con le stesse modalità degli altri strumenti dell'universo investibile.	
11	Consulenza	Erogazione da parte di un medesimo ufficio del servizio di consulenza indipendente e consulenza non indipendente	Consulenza	Potenziale	Cliente	-	La SIM presta solo servizi di consulenza indipendente. Qualora presti servizi di consulenza non indipendente, prevederebbe presidi di Chinese walls, ossia assegna a unità organizzative e responsabili differenti l'erogazione del servizio di consulenza indipendente e consulenza non indipendente.	
12	Consulenza	Raccomandazioni di quote o azioni di Oicr nell'ambito del servizio di consulenza non indipendente ove la SIM abbia delega di gestione di tali Oicr	Consulenza	Potenziale	Cliente		La raccomandazioni sono definite e formalizzate in ottemperanza la processo di valutazione di adeguatezza, pertanto si raccomandano strumenti finanziari ove adeguati per il cliente. Inoltre, la SIM prevede e adotta presidi specifici di Product Governance. Pertanto, qualora sia prestata la consulenza su base non	La SIM esplicita il conflitto di interesse nella raccomandazione e/o nelle rendicontazioni

							indipendente, la SIM garantirebbe i presidi predetti.	periodiche .
13	Consulenza	Raccomandazioni di quote o azioni di Oicr nell'ambito di consulenza non indipendente da parte di risorse della SIM che sono soggetti rilevanti di società con cui la SIM intrattiene rapporti d'affari	Consulenza	Potenziale	Cliente		La raccomandazioni sono definite e formalizzate in ottemperanza la processo di valutazione di adeguatezza, pertanto si raccomandano strumenti finanziari ove adeguati per il cliente. Inoltre, la SIM prevede e adotta presidi specifici di Product Governance. Pertanto, qualora sia prestata la consulenza su base non indipendente, la SIM garantirebbe i presidi predetti.	La SIM esplicita il conflitto di interesse nella raccomandazione e/o nelle rendicontazioni periodiche .

C. Servizi di investimento prestati in combinazione

Numero progressivo	**Area del conflitto**	**Descrizione del potenziale o effettivo conflitto di interesse**	**Soggetti o servizi interessati**	**Natura del conflitto di interesse (potenziale/effettivo)**	**Tipologia di conflitto di interesse**	**Gestione, Prevenzione e mitigazione del conflitto di interesse**	**Informativa preventiva ai clienti**
1	Strumenti sotto collocamento e	Raccomandazione di strumenti finanziari in collocamento e	Consulenza e sub collocamento da parte della SIM	Potenziale		Nelle convenzioni di collocamento non sono previsti accordi di remunerazione sulla	La SIM esplicita il conflitto di interesse nella raccomandazi

	consulenza non indipendente da parte della SIM	sotto consulenza da parte della SIM			Sim/Cliente	base dei volumi collocati. Qualora sia prestata consulenza in combinazione con il collocamento, non sarebbe remunerata	one e/o nelle rendicontazioni periodiche.
2	Strumenti sotto delega di gestione e sub collocamento	Conferimento di deleghe di gestione di soggetti che hanno conferito anche incarichi di sub collocamento	Collocamento e Delega di gestione	Potenziale	Sim/Cliente	Obbligo di retrocedere, nel caso di percezione di incentivi da emittenti di titoli terzi a seguito del collocamento di prodotti utilizzati nelle gestioni di portafogli, tali commissioni direttamente ai clienti.	La SIM esplicita il conflitto di interesse nell'informativa preventiva e nelle rendicontazioni periodiche.

Registro dei Conflitti di interesse

Numero progressivo	Area del conflitto	Descrizione del conflitto	Soggetti o servizi interessati	Natura del conflitto di interesse (potenziale/effettivo)	Tipologia di conflitto di interesse	Gestione e mitigazione del conflitto di interesse	Informativa preventiva ai clienti	Eventuali annotazioni

Verifica in data _____

Il responsabile della Funzione di Compliance_____